

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali**

(VELTRONI)

**di concerto col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**col Ministro del tesoro  
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**e col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1996**

---

**Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»**

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	8
Capo I - Disposizioni generali .....	»	8
Capo II - Organi della Società di cultura .....	»	11
Capo III - Attività culturali della Società .....	»	16
Capo IV - Disposizioni in tema di gestione della Società di cultura .....	»	19
Capo V - Disposizioni transitorie e finali .....	»	26

ONOREVOLI SENATORI. - La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte, eretta in ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, ha ricevuto la sua ultima, organica disciplina nel 1973, con legge 26 luglio 1973, n. 438.

È del tutto evidente come, ad oltre venti anni da tale intervento legislativo, l'organizzazione complessiva, le strutture e l'ordinamento giuridico della Biennale richiedano un nuovo intervento organico, tale da adeguare l'ente, il cui prestigio nazionale ed internazionale è noto ed indiscusso, alle esigenze nuove che l'attuale contesto sociale ed il diverso quadro dei fenomeni culturali richiede. D'altra parte se un periodo di oltre venti anni è, in via generale, significativo per qualunque testo legislativo che regola aspetti dei rapporti sociali, postulandone quanto meno parziali revisioni, il periodo trascorso è ancora più rilevante nel mondo della cultura, dove il rapido cambiamento dei rapporti sociali, nonché, più specificamente, il mutamento delle tendenze e delle tecniche nel campo delle arti, rende il testo normativo di ventitrè anni or sono senza alcun dubbio obsoleto.

Di tali inadeguatezza ed obsolescenza sono, peraltro, consapevoli non solo gli operatori dei settori di interesse della Biennale di Venezia, ma anche le stesse forze politiche, che nelle passate legislature hanno già presentato disegni di legge modificativi degli attuali assetti.

È prendendo atto, quindi, di questa realtà, che il Governo ha deciso di intervenire sull'assetto complessivo della Biennale di Venezia. Il significativo mutamento dei tempi ha sconsigliato interventi parziali che, nell'attuale contesto, avrebbero costituito solo misure-tampone, eludendo il rea-

le problema di una riforma degli enti di cultura, tra i quali si inserisce, come momento di emergenza per la importanza dell'ente, il più specifico problema della Biennale di Venezia.

La incisività dell'intervento parte dalla stessa natura giuridica della Biennale, che muta il suo *status* da ente con personalità giuridica di diritto pubblico a persona giuridica privata.

Nello stesso ambito privatistico, il Governo ha inteso utilizzare, invece di ricorrere ad una delle figure «tipiche» disciplinate dal codice civile, e cioè associazioni o fondazioni, la ampia dizione dell'articolo 12 del codice civile (che fa riferimento, come è noto, oltre che alla già citate associazioni e fondazioni, anche ad «altre istituzioni di carattere privato»). Si è in tal modo definita una persona giuridica privata, denominata «società di cultura», più consona alla peculiarità dei fenomeni culturali.

Le particolarità di questa persona giuridica privata sono:

a) la attribuzione di fini esclusivamente culturali, con espressa esclusione dello scopo di lucro;

b) la presenza di partecipanti pubblici (nel caso di specie, il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia e il comune di Venezia) e di privati, con una duplice specificazione loro relativa: non possono superare, come apporto al patrimonio, il 40 per cento complessivo dello stesso: non devono svolgere attività nei medesimi settori culturali della società;

c) la possibilità di utilizzazione del patrimonio, nella misura del 20 per cento dell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione nei due esercizi successivi;

d) la possibilità di promuovere la costituzione di e partecipare a società per azioni, le quali hanno come esclusivo oggetto sociale la promozione e commercializzazione del «prodotto» culturale della società di cultura;

e) la presenza di due «organi di governo», con netta separazione di competenze: il Consiglio di amministrazione, competente per gli aspetti economico-gestionali, ed il Comitato scientifico, competente per gli aspetti più squisitamente culturali;

f) la vigilanza sulla gestione, affidata comunque ad una amministrazione centrale dello Stato (nel caso di specie, al Ministero per i beni culturali e ambientali), attesa la presenza economica dello Stato nella società e l'interesse pubblico generale connesso al campo della cultura.

Questo nuovo tipo di persona giuridica privata potrà verosimilmente essere utilizzata, stante la sua duttilità rispetto agli enti pubblici ma anche rispetto alle tradizionali persone giuridiche, per ulteriori applicazioni nel campo degli organismi culturali.

Ulteriori punti salienti del disegno di legge sono rappresentati dalla drastica riduzione degli organi dell'ente e dei loro componenti; dal potenziamento delle attività stabili di ricerca della Biennale, attraverso il suo settore denominato Archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), dalla natura privatistica del rapporto di lavoro; dal sistema di agevolazioni fiscali concesse ai privati che intendono apportare somme al patrimonio della fondazione ovvero contribuire al finanziamento della sua gestione.

In particolare, per quanto riguarda gli organi, occorre ricordare che l'attuale ente pubblico prevede un consiglio di amministrazione di 19 componenti (a fronte dei cinque membri previsti dal disegno di legge, elevabili a sette in casi determinati), un collegio sindacale di sette membri (a fronte dei tre revisori titolari ed uno supplente ora previsti), cinque direttori di settore e cinque commissioni di esperti di cinque membri ciascuna (a fronte di una nuova previsione che vede esclusivamente i cinque direttori di settore, unitamente al Presidente del

Consiglio di amministrazione riuniti in Comitato). È evidente, alla luce della forza dei numeri, la notevole semplificazione (e razionalizzazione) ora introdotta con la nuova figura della società di cultura.

Si procede ad esaminare, articolo per articolo, le singole disposizioni del disegno di legge.

2. Il capo I del disegno di legge è dedicato alle «disposizioni generali».

L'articolo 1 attua la trasformazione dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» in persona giuridica di diritto privato, cui attribuisce la denominazione di «Società di cultura La biennale di Venezia».

L'articolo 2 sottopone la Società di cultura alla disciplina del codice civile, attribuendole la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 12 del codice, che prevede la distinzione delle persone giuridiche private in associazioni, fondazioni e «altre istituzioni di carattere privato». Tra queste ultime è riconducibile la nuova figura giuridica della Società di cultura. La sede della Società di cultura è fissata in Venezia.

L'articolo 3 definisce gli scopi della Società, individuati nella promozione dello studio, della ricerca, della documentazione nel campo delle arti contemporanee, escludendo ogni fine di lucro; è consentita, tuttavia, una limitata attività commerciale residuale, ma è espressamente interdetta la possibilità di distribuire eventuali utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.

L'articolo 4 detta la disciplina delle modalità di adozione e di eventuali modificazioni successive dello statuto della Società di cultura.

L'articolo 5 prevede la presenza nella compagine sociale degli enti territoriali maggiormente interessati (comune e provincia di Venezia, regione Veneto, oltre al Ministero per i beni culturali e ambientali), e di soggetti privati, a condizione che non svolgano attività negli stessi settori culturali della Biennale.

L'articolo 6 definisce la composizione del patrimonio sociale. In particolare è consen-

tito alla Società di disporre del proprio patrimonio per fini sociali, nel limite del 20 per cento, fermo restando l'obbligo di ricostituzione nei due esercizi successivi.

L'articolo 7 consente e regola la costituzione di apposite società per azioni, con sede obbligatoria in Venezia, per la gestione commerciale delle attività e dei prodotti culturali della Biennale; la Società di cultura partecipa al capitale sociale in misura da essa stessa definita, anche minoritaria, ed agli organi con la nomina di almeno un consigliere di amministrazione, e di un rappresentante nel Collegio sindacale, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione. I rapporti reciproci sono regolati mediante contratto di durata almeno quinquennale.

3. Con l'articolo 8 si apre il capo II del disegno di legge (articoli 8 e 13), dedicato interamente alla strutturazione della Società di cultura.

Gli organi, tutti di durata quadriennale, e i cui componenti sono riconfermabili per una sola volta, sono:

a) il presidente, nominato con decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali, i cui poteri sono descritti nell'articolo 9;

b) il consiglio di amministrazione, regolato dagli articoli 10 e 11, composto da cinque membri, quattro rappresentanti i soggetti pubblici territoriali (compreso il Presidente) e uno eventuali associati privati, la cui partecipazione non può superare il 40 per cento del patrimonio sociale. Il consiglio di amministrazione è, tuttavia, un collegio a composizione variabile, consentendosi l'ampliamento ad ulteriori due membri in rappresentanza di partecipanti privati, se la partecipazione di questi ultimi sia pari o superiore alla soglia del 30 per cento; i poteri del consiglio sono quelli, con competenza generale, attinenti alla gestione economica e organizzativa della persona giuridica, con esclusione di ogni competenza nel campo culturale;

c) il comitato scientifico, disciplinato dall'articolo 12, composto dai cinque direttori dei singoli settori di attività, oltre il

presidente (coincidente con il presidente del consiglio di amministrazione). Il comitato provvede all'indirizzo culturale e artistico delle attività sociali, ferma la salvaguardia dei tradizionali interessi della Biennale (architettura, arti visive, cinema, musica e teatro) e dell'Archivio storico delle arti contemporanee;

d) il collegio dei revisori dei conti, disciplinato dall'articolo 13, composto da tre membri titolari, tra i quali il presidente nominato dal Ministero del tesoro, ed un supplente.

4. Il Capo III (articoli 14-17) è dedicato alla enunciazione di taluni principi organizzativi in tema di «attività culturale della Società».

L'articolo 14 definisce i predetti settori culturali: oltre a quello permanente dell'archivio storico delle arti contemporanee, sono previste i quattro settori finalizzati alle tradizionali manifestazioni periodiche della Biennale (architettura, arti visive, cinema, musica e teatro). A capo di ciascun settore, l'articolo 15 pone un direttore, scelto tra personalità di spicco - anche straniera - del campo artistico di competenza. La durata in carica dei direttori è collegata a quella del consiglio di amministrazione che è titolare del potere di nomina e di revoca. I direttori possono essere coadiuvati da esperti, in numero non superiore a quattro per ciascun settore, il cui rapporto ha durata non superiore a quella della permanenza in carica del direttore che li ha designati.

L'articolo 16 disciplina la gestione dell'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC). Al fine di favorire le attività di ricerca, è previsto in ogni caso in favore dell'ASAC, indipendentemente dall'entità complessiva delle risorse messe a sua disposizione dal bilancio della società, una quota non inferiore al 15 per cento dei proventi derivanti da sponsorizzazioni di attività o manifestazioni.

L'articolo 17 regola l'ambito territoriale di svolgimento delle attività culturali, che insedia naturalmente nel comune di Venezia, consentendo però il perseguimento degli scopi sociali anche in territorio naziona-

le ed internazionale, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituti di elevato prestigio culturale.

Il capo IV (articoli 18 28) è più specificamente dedicato alla regolamentazione della gestione della Società.

L'articolo 18 istituisce la figura del segretario generale, organo che assume la responsabilità gestionale ed amministrativa della Società di cultura, legato ad essa da un rapporto a tempo determinato definito dal Consiglio di amministrazione; il segretario generale non può svolgere alcuna attività professionale privata per tutto il periodo del suo incarico, che ha durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta.

L'articolo 19, in conseguenza delle mutate natura giuridica della Biennale, stabilisce la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale dipendente della società, regolato da contratto collettivo; detta inoltre norme per la disciplina dei rapporti di lavoro a seguito della transizione della Biennale da ente autonomo a Società di cultura, assicurando agli attuali dipendenti dell'ente tutti i diritti acquisiti e maturati anteriormente alla trasformazione. È, inoltre, chiaramente precisato (comma 3) che la trasformazione non costituisce, di per sé, causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente.

L'articolo 20 individua le entrate della società, costituite da rendite patrimoniali, contributi pubblici, proventi di gestione, elargizioni liberali o pubblicitarie, utili commerciali.

L'articolo 21 detta norme in tema di gestione e regime patrimoniale. In particolare è riconosciuta alla società la possibilità di accettare donazioni, eredità e legati senza necessità dell'autorizzazione prevista dal codice civile. La gestione finanziaria è comunque sottoposta al controllo della Corte dei conti.

L'articolo 22 regola gli adempimenti connessi alla tenuta di libri e scritture contabili, e alle modalità di redazione, approvazione e deposito del bilancio annuale della società, in coerenza con la sua personalità di diritto privato.

L'articolo 23 preserva in favore della società una serie di diritti e facoltà già goduti dall'ente pubblico al quale subentra, con particolare riguardo ai contributi pubblici già spettanti all'Ente autonomo e agli immobili da esso attualmente utilizzati. In particolare, è previsto che la società continua ad avere titolo a percepire il contributo statale già previsto dall'articolo 35 della legge n. 438 del 1973, e successive modificazioni.

Il successivo articolo 24 assoggetta espressamente la società, in caso di insolvenza (ed in quanto eserciti una attività commerciale), alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione, quindi, del fallimento.

L'articolo 25 dispone per i casi in cui può procedersi allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed alla conseguente istituzione di un'amministrazione straordinaria, e precisamente: presenza di gravi irregolarità, perdite di gestione superiori al 30 per cento per due anni consecutivi, o mancata ricostituzione del patrimonio. Sono disciplinate le modalità di intervento del Ministero per i beni culturali e ambientali, la cui funzione di vigilanza e controllo è ulteriormente specificata dal successivo articolo 26, che prevede anche una relazione annuale al Parlamento.

Gli articoli 27 e 28 dettano disposizioni fiscali e tributarie, favorendo le erogazioni liberali in favore della società mediante esenzioni fiscali per chi le compia, e sottoponendo ad un regime particolarmente favorevole le sue attività istituzionali e commerciali.

Al fine di far fronte agli oneri derivanti dalle agevolazioni tributarie concesse ai soggetti che versano somme al patrimonio o alla gestione della Biennale, il comma 6 dell'articolo 27 prevede un riversamento di somme da parte della Società di cultura, specificandone la misura e le modalità.

È, inoltre, opportuno precisare che le disposizioni tributarie di cui all'articolo 28 riproducono esattamente le previgenti disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 33 della legge n. 438 del 1973.

6. Il capo V (articolo 29-31), infine, prevede disposizioni di carattere transitorio.

Gli articoli 29 e 30 regolano il regime transitorio della amministrazione della Società sino al definitivo insediamento degli organi istituzionali, e definiscono le modalità di stima del patrimonio acquisito dalla Società medesima. La costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; se le autorità competenti non provvedono alla designazione dei rispettivi componenti entro tale termine, i

poteri del Consiglio, fino al suo completo insediamento, sono esercitati dal nuovo presidente, di nomina ministeriale. Sino a quest'ultimo momento, (e cioè per soli trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) restano in carica gli organi dell'Ente autonomo.

L'articolo 31, infine, dispone l'abrogazione delle leggi 26 luglio 1973, n. 438, e 13 giugno 1977, n. 324, che disciplinano l'ordinamento dell'Ente autonomo «Biennale di Venezia».

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*(Trasformazione)*

1. L'Ente autonomo «La Biennale di Venezia», già ente con personalità giuridica di diritto pubblico, disciplinato dalla legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è trasformato in persona giuridica di diritto privato, ed assume la nuova denominazione di «Società di cultura La Biennale di Venezia».

## Art. 2.

*(Personalità giuridica)*

1. La «Società di cultura La Biennale di Venezia», di seguito denominata «la Società di cultura», ha, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, personalità giuridica di diritto privato, che acquisisce alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Società di cultura ha sede in Venezia.

3. La Società di cultura è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

## Art. 3.

*(Scopi della Società di cultura)*

1. La Società di cultura non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed internazio-

nale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività stabili di ricerca, nonché manifestazioni, sperimentazioni e progetti.

2. La Società di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

3. La Società di cultura può altresì svolgere, nei casi in cui non promuova la costituzione di società di capitali ai sensi dell'articolo 7, attività commerciale ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali.

4. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali della Società di cultura.

#### Art. 4.

##### *(Statuto)*

1. La Società di cultura è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti, e disciplina le modalità di organizzazione delle manifestazioni, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei settori della Società di cultura, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio d'amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed è approvato nei trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario il quale provvede entro trenta giorni dalla nomina.

4. Per le modificazioni dello statuto, si applica quanto previsto dal comma 2.

## Art. 5.

*(Partecipazione alla Società di cultura)*

1. Partecipano alla Società di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia.

2. Alla Società di cultura partecipano, soggetti privati, secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone o giuridiche che svolgono attività nei medesimi settori culturali della Società medesima.

## Art. 6.

*(Patrimonio della Società di cultura)*

1. Il patrimonio della Società di cultura è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, nonchè da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Società di cultura può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

## Art. 7.

*(Società per azioni con partecipazione della Società di cultura)*

1. La Società di cultura può promuovere la costituzione di una o più società per azioni, con partecipazione di soggetti privati, aventi come esclusivo oggetto sociale la organizzazione dello svolgimento, la promozione e la commercializzazione di attività e prodotti culturali della Società medesima.

2. La costituzione e partecipazione della Società di cultura alle società di cui al comma 1 deve essere approvata dall'Autorità vi-

gilante, di concerto con il Ministro del tesoro, che verifica, in particolare, la compatibilità dell'oggetto sociale della costituenda società con i fini della Società di cultura, la affidabilità economica ed imprenditoriale dei soggetti privati partecipanti, la compatibilità della partecipazione da assumersi da parte della Società di cultura con il bilancio della medesima.

3. L'atto costitutivo delle società di cui al comma 1 deve prevedere che almeno un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale sia designato dalla Società di cultura, indipendentemente dall'entità della partecipazione al capitale sociale.

4. I rapporti tra la Società di cultura e le società di cui al comma 1 sono regolati da contratto, di durata non inferiore a cinque anni. Le società svolgono le attività di cui al comma 1 secondo le modalità e nei limiti indicati dal comitato scientifico della Società di cultura.

5. Le società di cui al comma 1 devono stabilire la propria sede sociale in Venezia.

## CAPO II

### ORGANI DELLA SOCIETÀ DI CULTURA

#### Art. 8.

##### *(Organi)*

1. Sono organi della Società di cultura: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati nè ad essi rispondono.

3. La durata degli organi della Società di cultura è di quattro anni. Ciascun componente di organo può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia, presso i locali della Società di cultura.

Art. 9.

*(Presidente)*

1. Il presidente, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, ha la legale rappresentanza della Società di cultura e ne promuove le attività.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e il comitato scientifico, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Società di cultura; decide con proprio provvedimento nei casi di urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dallo statuto e dai regolamenti della Società di cultura.

Art. 10.

*(Consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente della Società di cultura, da:

a) il sindaco di Venezia o un suo delegato scelto tra i componenti della Giunta comunale, che assume la vicepresidenza della Società di cultura;

b) un membro designato dal consiglio regionale del Veneto;

c) un membro designato dal consiglio provinciale di Venezia;

d) un membro designato dai soci partecipanti privati alla Società di cultura.

2. Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza del consiglio precedente. Qualora entro tale termine non siano state effettuate le designazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il presidente della Società di cul-

tura assume le funzioni di amministratore unico della Società stessa, fino alla prima seduta del consiglio di amministrazione, che deve essere convocata dallo stesso presidente entro il termine di sette giorni decorrenti dalla ricezione dell'ultima designazione.

3. La partecipazione dei privati alla Società di cultura non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Società.

4. Nei casi in cui non vi siano privati che partecipano alla Società di cultura, ovvero la partecipazione dei medesimi sia inferiore al 10 per cento del patrimonio, il componente di cui al comma 1, lettera *d*), è nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Se la partecipazione dei privati è pari o superiore al 30 per cento del patrimonio della Società di cultura, la composizione del consiglio di amministrazione può essere elevata a sette membri. In questo caso, gli ulteriori due membri, oltre le designazioni effettuate ai sensi del comma 1, sono nominati dai partecipanti privati alla Società medesima.

#### Art. 11.

*(Compiti del consiglio di amministrazione)*

##### 1. Il consiglio di amministrazione:

*a*) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;

*b*) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale della Società di cultura e l'organizzazione degli uffici;

*c*) approva il bilancio di esercizio;

*d*) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali, di cui all'articolo 15;

*e*) nomina e revoca il segretario generale;

*f*) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività;

*g*) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione dell'Autorità vigilante, il compenso spettante al presidente e la misura dell'indennità per la parteci-

pazione alle sedute del consiglio di amministrazione, spettante ai componenti del medesimo;

*h)* delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni e in genere a tutti gli atti economici e giuridici, all'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;

*i)* tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Società di cultura;

*l)* nomina i rappresentanti della Società di cultura negli organi delle società di capitale partecipate;

*m)* esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

3. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Il segretario generale della Società di cultura partecipa con funzione di segretario alle sedute del consiglio d'amministrazione e ne redige i verbali, sottoscritti anche dal presidente. Ove richiesto, esprime il proprio parere sulle questioni all'ordine del giorno.

#### Art. 12.

##### *(Comitato scientifico)*

1. Il comitato scientifico è composto da:

*a)* il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;

*b)* i direttori dei settori di attività culturale della Società di cultura.

2. Al comitato scientifico spetta di deliberare in ordine:

*a)* ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e artistico;

b) alla istituzione ed al funzionamento dei settori di attività, salvaguardando le testate storiche della Biennale di Venezia, architettura, arti visive, cinema, musica e teatro, e l'archivio storico delle arti contemporanee;

c) all'organizzazione delle mostre o manifestazioni;

d) alle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione;

e) alla disciplina delle modalità di concreto svolgimento delle attività da parte delle società partecipate, di cui all'articolo 7, comma 3.

3. Il segretario generale partecipa alle riunioni del comitato scientifico con funzioni di segretario.

4. Lo statuto definisce le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato scientifico, prevedendo, in particolare, che, in caso di parità di voti, ha prevalenza il voto del presidente. Si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 3.

#### Art. 13.

##### *(Collegio dei revisori)*

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. Il collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

3. Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

4. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione della società, riferendone almeno ogni tre mesi, con apposita relazione, al Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli

2399, 2403, 2403-*bis*, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.

5. I membri del collegio dei revisori possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione.

6. Ai membri del collegio dei revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita con il decreto di nomina e posta a carico del bilancio della società.

7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione di cui all'articolo 25.

### CAPO III

#### ATTIVITÀ CULTURALI DELLA SOCIETÀ

##### Art. 14.

*(Settori culturali della società)*

1. La società ha un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), e quattro settori finalizzati allo sviluppo dell'attività di ricerca nel campo della architettura, delle arti visive, del cinema, della musica e teatro, in coordinamento con il citato ASAC, nonché alla definizione ed organizzazione, con cadenza almeno biennale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza.

##### Art. 15.

*(Direttori dei settori di attività culturale)*

1. I direttori dei settori di attività culturale sono scelti tra personalità anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline e restano in carica per un periodo di quattro anni, e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.

2. I direttori hanno un rapporto regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare una continua ed adeguata presenza in Venezia.

3. Le funzioni di direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonchè con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui il direttore è preposto.

4. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. I direttori curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi stabiliti dal comitato scientifico e delle risorse loro attribuite dal consiglio d'amministrazione.

6. Per lo svolgimento delle attività dei settori di competenza, i direttori possono avvalersi di esperti da essi stessi nominati, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, che ne fissa il compenso tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Gli esperti, in numero complessivamente non superiore a quattro per ciascun settore, hanno un rapporto regolato da contratto d'opera di diritto privato, di durata non superiore alla permanenza in carica del direttore che li ha designati.

7. I direttori dei settori di attività culturale, ricevono, per il rapporto di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte dell'autorità vigilante, e comprensivo anche dell'attività svolta quali componenti del comitato scientifico.

#### Art. 16.

*(Archivio storico delle arti contemporanee)*

1. L'ASAC costituisce una struttura permanente di ricerca specializzata nel campo delle arti contemporanee, presso la quale i

direttori di settore impostano e danno vita ad attività anche interdisciplinari a carattere continuativo.

2. Per il perseguimento delle sua finalità l'ASAC istituisce rapporti di collaborazione, anche con carattere di stabilità, con analoghe istituzioni culturali od universitarie italiane o straniere.

3. L'ASAC mette a disposizione degli studiosi il proprio materiale per la consultazione e ne consente la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto d'autore.

4. Il consiglio di amministrazione, nel definire lo stanziamento complessivo destinato all'ASAC, assegna per il suo funzionamento una quota non inferiore al 15 per cento dei proventi complessivamente percepiti dalla Società di cultura in dipendenza di sponsorizzazioni di attività o manifestazioni.

#### Art. 17.

##### *(Svolgimento delle attività culturali)*

1. Le attività promosse dalla Società di cultura nell'ambito della città di Venezia si svolgono negli edifici di sua proprietà e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.

2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

3. La Società di cultura può svolgere attività, coerenti con i propri fini, anche al di fuori della città di Venezia e del territorio nazionale, ed anche in collaborazione con altri enti, italiani o stranieri, di elevato prestigio culturale.

4. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. Tale disposizione non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.

## CAPO IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI GESTIONE  
DELLA SOCIETÀ DI CULTURA

## Art. 18.

*(Segretario generale)*

1. Il segretario generale è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti dalla Società di cultura; è nominato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi.

2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione dell'Autorità vigilante.

3. Il segretario generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Società di cultura, ne dirige il personale ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi; partecipa alle sedute del consiglio d'amministrazione e del comitato scientifico con funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

4. Le funzioni di segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

5. Al rapporto di lavoro del segretario generale, si applica l'articolo 15, comma 4.

## Art. 19.

*(Personale della Società di cultura)*

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Società di cultura sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce di per sè causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. In particolare, il trattamento di fine rapporto del personale della Società di cultura, già maturato presso l'ente alla data della trasformazione, non è soggetto a ricalcolo e costituisce accantonamento rivalutabile secondo i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile.

#### Art. 20.

##### *(Disponibilità finanziarie)*

1. La Società di cultura provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;

b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'articolo 23;

c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

e) i proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali ovvero dalla partecipazione alle società di capitali di cui all'articolo 7.

## Art. 21.

*(Norme in tema di patrimonio  
e di gestione)*

1. La Società di cultura può accettare donazioni o eredità e conseguire legati, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del codice civile.

2. La Società di cultura ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità. Resta riservato alla Società di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa prodotta dalla Società stessa.

3. Quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la Società di cultura concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

## Art. 22.

*(Scritture contabili e bilancio)*

1. La Società di cultura, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni, ovvero entro il 30 giugno di ciascun anno, qualora la Società di cultura partecipi alle società di cui all'articolo 7.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura

degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 23.

*(Conservazione dei diritti)*

1. La Società di cultura conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali l'Ente originario era titolare. In particolare, la Società di cultura conserva il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali spettanti all'Ente prima della trasformazione ed, in particolare, il contributo già previsto dall'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura. La Società di cultura continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'Ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, da essa utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

*(Insolvenza)*

1. La Società di cultura, in quanto eserciti un'attività commerciale, è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

Art. 25.

*(Amministrazione straordinaria)*

1. L'Autorità vigilante, anche su proposta del Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della Società di cultura;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento;

c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

2. Con decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne viene determinata la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonchè il compenso spettantegli. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità, a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali.

4. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 anche nel caso di impossibilità di funzionamento degli organi.

#### Art. 26.

##### *(Vigilanza)*

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Società di cultura ed, in particolare, approva gli atti della Società stessa nei casi previsti dalla presente legge. Può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero del tesoro, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 25.

2. La Società di cultura trasmette al Ministero del tesoro e al Ministero vigilante le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

3. Il Ministro dei beni culturali e ambientali presenta ogni anno alle Camere

una relazione sulle attività della Società di cultura.

Art. 27.

*(Disposizioni tributarie)*

1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura le disposizioni previste dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i*), e 65, comma 2, lettera *c*-*quinqüies*), e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i*), e 65, comma 2, lettera *c*-*quinqüies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazioni incassati dalla Società di cultura sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalla Società di cultura non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività

istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

6. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per il beni culturali e ambientali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-*bis* e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali e una somma pari rispettivamente al 35 per cento e al 53 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto testo unico. Per la sua liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonchè per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

#### Art. 28.

##### *(Ulteriori disposizioni tributarie)*

1. I proventi derivanti dalle attività e manifestazioni della Società di cultura sono assoggettati all'aliquota del 3 per cento di cui al punto 5 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. La società è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali prevista dalle vigenti disposizioni legislative.

3. Gli Stati, enti od istituti stranieri, e le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti di padiglioni nell'ambito degli spazi della società, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

4. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di quegli Stati in cui sussistono istituzioni analoghe alla Società di cultura. Tale reciprocità non è richiesta quanto si tratta di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 29.

##### *(Amministrazione provvisoria)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorità competenti provvedono alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti. Entro i successivi trenta giorni, si provvede alla costituzione del comitato scientifico.

2. Qualora entro il termine previsto dal comma 1, primo periodo, le autorità competenti non provvedono alle designazioni previste, i poteri ed i compiti del consiglio di amministrazione sono attribuiti al presidente della società.

3. Gli organi dell'ente attivi alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla costituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre l'assunzione dei poteri da parte del presidente della Società di cultura, ai sensi del comma 2.

#### Art. 30.

##### *(Stima del patrimonio)*

1. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente della Società di cultura richiede al presidente del tribunale di Venezia la designazione di un esperto per la redazione della relazione di stima del patrimonio iniziale della società.

2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

3. All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

4. Gli atti di conferimento di beni immobili da parte di enti pubblici al patrimonio della società sono soggetti alle imposte di registro in misura fissa.

#### Art. 31.

*(Abrogazione)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, sono abrogate la legge 26 luglio 1973, n. 438, la legge 13 giugno 1977, n. 324, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

